



Città di Somma Lombardo
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 26 / 2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU. ANNO 2014.

Immediatamente eseguibile

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **cinque**, del mese di **maggio**, alle ore **20:30**, in Somma Lombardo, nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di Prima convocazione, sotto la presidenza del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PIVETTI Martina e con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE ALONGI Carmela.

Alla seduta risultano presenti i signori:

Cognome e Nome	Presente
COLOMBO Guido Pietro - Sindaco	Sì
PASIN Girolamo - Consigliere	Sì
BOLLAZZI Luigi - Consigliere	Sì
MOLINATI Renato - Consigliere	Sì
PIVETTI Martina - Presidente	Sì
COLOMBO Claudio - Consigliere	Sì
VACCARIELLO Andrea - Consigliere	No
NOTARANGELO Salvatore - Consigliere	Sì
SCHINCAGLIA Denni - Consigliere	Sì
SCORDATO Rosa - Consigliere	Sì
MARCHETTI SARA - Consigliere	Sì
TAPELLINI Mauro - Consigliere	Sì
RIZZUTO Pietro - Consigliere	No
CALO' Francesco - Consigliere	Sì
ALIPRANDINI Stefano - Consigliere	Sì
PERUZZOTTI Luigi - Consigliere	Sì
ROSSI Antonella - Consigliere	Sì
ZANTOMIO Matteo - Consigliere	Sì
CASELLA Francesco - Consigliere	Sì
TODESCHINI Gianfranco - Consigliere	Sì
DE MICHELI Angelo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	19
Totale Assenti:	2

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore Cosentino.

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di imposta municipale propria;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive modifiche recante l'istituzione in via sperimentale dell'Imposta Municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all'annualità 2012, in particolare il comma 1 prevede che si applicano gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2001 se compatibili con l'art. 13 del D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta municipale propria è destinata interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base è pari allo 0,76% e che i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.3/DF prot. n. 9485/2012 la quale precisa che sia il limite minimo sia il limite massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del Comune, il quale nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie purché la manovrabilità delle aliquote venga esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminatoria;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con delibera di Consiglio Comunale in data odierna in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale in data odierna con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sui carichi di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201, del 2011;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno del 13.02.2014 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 30 aprile 2014;

VISTO, il comma 9 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 che dà la facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili locati;

RITENUTO di fissare nella misura del 0,5 per cento l'aliquota per le unità abitative date in locazione alle condizioni definite dall'Accordo Locale (contratti di affitto "convenzionati" – art. 2, comma 4, Legge 431/98);

VISTO l'art. 12, comma 2, del vigente regolamento IUC, si ritiene di fissare l'aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione delle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, nella misura del 0,5 per cento;

RITENUTO, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza chiedere attraverso l'Imu, un sacrificio alle categorie meno deboli che possono attutire meglio rispetto agli altri il disagio generale causato dall'attuale crisi economica, e ritenuto fissare nella misura del:

- 1,06 per cento l'aliquota per gli immobili classati nella categoria D;

RITENUTO, altresì, determinare l'aliquota nella misura del:

- 0,87 per cento l'aliquota base per i terreni agricoli
- 1,02 per cento l'aliquota base per tutti gli immobili non ricompresi nelle casistiche sopra elencate;

RITENUTO, inoltre, confermare l'aliquota per l'abitazione principale nella seguente misura:

- 0,35 per cento l'aliquota per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze sino ad un massimo di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- confermare le detrazioni applicabili nelle seguenti misure, spettanti in misura proporzionale alla destinazione d'uso e al periodo dell'anno durante il quale la destinazione si protrae:
- € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno

durante il quale si protrae la relativa destinazione, con computo proporzionale alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi;

- € 200,00 per gli anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'abitazione non risulti locata;
- € 200,00 per i cittadini residenti all'estero, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

VISTO il regolamento IUC approvato in data odierna, nonché il regolamento di contabilità e lo statuto dell'Ente;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che la Commissione Finanze e Patrimonio ha esaminato la presente proposta in data 02.04.2014;

Acquisto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

Al termine degli interventi, il Presidente invita quindi i Consiglieri a procedere alla votazione;
La stessa, espressa in forma palese con modalità di voto elettronica, dà i seguenti risultati;

Presenti e votanti n. 19: Stefano Aliprandini, Luigi Bollazzi, Francesco Calò, Francesco Casella, Claudio Colombo, Guido Colombo, Angelo De Micheli, Sara Marchetti, Renato Molinatti, Salvatore Notarangelo, Girolamo Pasin, Luigi Peruzzotti, Martina Pivetti, Antonella Rossi, Denni Schincaglia, Rosa Scordato, Mauro Tapellini, Gianfranco Todeschini, Matteo Zantomio;

Voti favorevoli n. 13: Francesco Casella, Claudio Colombo, Guido Colombo, Angelo De Micheli, Sara Marchetti, Renato Molinatti, Salvatore Notarangelo, Luigi Peruzzotti, Martina Pivetti, Antonella Rossi, Denni Schincaglia, Rosa Scordato, Matteo Zantomio

Voti contrari n. 6: Stefano Aliprandini, Luigi Bollazzi, Francesco Calò, Girolamo Pasin, Mauro Tapellini, Gianfranco Todeschini;

Il Presidente, dichiarata l'urgenza di provvedere agli adempimenti successivi, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 mette ai voti l'immediata eseguibilità dell'atto;

La votazione, espressa in forma palese con modalità di voto elettronica, dà i seguenti risultati;

Presenti e votanti n. 19: Stefano Aliprandini, Luigi Bollazzi, Francesco Calò, Francesco Casella, Claudio Colombo, Guido Colombo, Angelo De Micheli, Sara Marchetti, Renato Molinatti, Salvatore Notarangelo, Girolamo Pasin, Luigi Peruzzotti, Martina Pivetti, Antonella Rossi, Denni Schincaglia, Rosa Scordato, Mauro Tapellini, Gianfranco Todeschini, Matteo Zantomio;

Voti favorevoli n. 13: Francesco Casella, Claudio Colombo, Guido Colombo, Angelo De Micheli, Sara Marchetti, Renato Molinatti, Salvatore Notarangelo, Luigi Peruzzotti, Martina Pivetti, Antonella Rossi, Denni Schincaglia, Rosa Scordato, Matteo Zantomio;

Voti contrari n. 6: Stefano Aliprandini, Luigi Bollazzi, Francesco Calò, Girolamo Pasin, Mauro Tapellini, Gianfranco Todeschini;

In base ai predetti risultati, proclamati da Presidente;

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, come da proposta 15 del 14/03/2014, allegati alla presente;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, richiamate integralmente le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le aliquote per l'Imposta Municipale propria (IMU) a decorrere dall'esercizio 2014 di seguito indicate:

- 1,06 per cento l'aliquota per gli immobili classati nella categoria D
- 0,50 per cento per cento l'aliquota per le unità abitative date in locazione alle condizioni definite dall'Accordo Locale (contratti di affitto "convenzionati" – art. 2, comma 4, Legge 431/98);
- 0,50 per cento l'aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione delle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado;
- 0,35 per cento l'aliquota per abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze sino ad un massimo di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- 0,87 per cento l'aliquota base per i terreni agricoli
- 1,02 per cento per tutti gli immobili non ricompresi nelle casistiche sopra elencate;

2. DI INDIVIDUARE le detrazioni applicabili nelle seguenti misure, spettanti in misura proporzionale alla destinazione d'uso e al periodo dell'anno durante il quale la destinazione si protrae:

- € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la relativa destinazione, con computo proporzionale alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi;
- € 200,00 per gli anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'abitazione non risulti locata;
- € 200,00 per i cittadini residenti all'estero, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

3. DI DARE ATTO che limitatamente all'abitazione principale è stato superato il limite stabilito per l'abitazione principale (TASI E IMU) per un ammontare complessivo pari all'0,8 per mille (limite massimo consentito dal comma 677 dell'art. 1 legge 147/2013), al fine di finanziare relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 201/2011, convertito in legge 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alle stessa tipologia di immobili;

4. DI DARE ATTO che le aliquote e detrazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) decorrono dal 1° gennaio 2014;

5. DI DARE ATTO che le agevolazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze riferite al nucleo familiare si applicano per un solo immobile qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale;

6. DI DARE ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

7. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Allegati:

Settori Interessati:
Servizi Finanziari

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
firmato digitalmente
PIVETTI Martina

IL SEGRETARIO GENERALE
firmato digitalmente
ALONGI Carmela

“La presente deliberazione è pubblicata con omissione degli interventi dei partecipanti alla seduta”.